Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 101 – 02 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

DEFINITA L'INDENNITÀ DI 600 EURO ANCHE PER I PROFESSIONISTI CON CASSE PRIVATE

RIFERIMENTI

- **Art. 44, DL n. 18/2020**
- **DM 28.3.2020 (in corso di pubblicazione sulla G.U.)**

IN SINTESI

Recentemente, con l'emanazione di uno specifico Decreto, il Ministero del Lavoro e il MEF hanno riconosciuto l'indennità per il mese di marzo 2020 pari a € 600 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private.

L'indennità in esame viene attinta dall'apposito "Fondo per il reddito di ultima istanza" istituito dal c.d. "Decreto Cura Italia".

Anche l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito del percipiente. Tuttavia, rispetto a quella prevista per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, per poter beneficiare della stessa sono previste due specifiche condizioni:

- *possedere un reddito complessivo 2018 non superiore a determinati importi;*
- *essere in regola con gli obblighi contributivi previsti per il 2019.*

L'indennità in esame va richiesta alla propria Cassa previdenziale dall'1.4 al 30.4.2020. La singola Cassa provvederà all'erogazione delle somme sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande (si stanno riscontrando "approcci" differenti da parte delle Casse e, comunque, subordinati alla pubblicazione del citato Decreto sulla G.U.).

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Con il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" in vigore dal 17.3.2020, sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le misure previste, l'art. 44 del citato Decreto ha istituito un apposito "*Fondo per il reddito di ultima istanza"* per il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell'emergenza "coronavirus", hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l'individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare *"a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria"* di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Recentemente, con il DM 28.3.2020 (in corso di pubblicazione sulla G.U.), il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha previsto le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private.

In particolare, il citato DM ha:

- definito le condizioni necessarie per poter accedere all'agevolazione in esame;
- quantificato in **€ 600** l'indennità riconosciuta (per il mese di marzo);
- definito:
  - i concetti di **cessazione** / **riduzione** / **sospensione dell'attività**;
  - le **modalità di attribuzione** dell'indennità.

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'INDENNITÀ

Come previsto dall'art. 1 del Decreto in esame, l'indennità **per il mese di marzo pari a € 600** è riconosciuta ai lavoratori autonomi che hanno percepito un **reddito complessivo 2018** (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi):

- **non superiore a € 35.000 e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi** emanati in conseguenza dell'emergenza "coronavirus";
- **compreso tra € 35.000 e € 50.000 e hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività** in conseguenza dell'emergenza "coronavirus".

  Sul punto, l'art. 2 del citato Decreto fornisce le seguenti definizioni di **cessazione** / **riduzione** / **sospensione dell'attività**.

Cessazione dell'attività	Chiusura della partita IVA nel **periodo 23.2 - 31.3.2020**.
Riduzione / sospensione dell'attività	**Comprovata riduzione di almeno il 33%** del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Il reddito è determinato in base al **principio di cassa** quale differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività (tale previsione non appare applicabile ai contribuenti forfetari per i quali il reddito è determinato sulla base delle specifiche percentuali).

Al fine della verifica del predetto riferimento reddituale non assume rilevanza soltanto il reddito di lavoro autonomo, ma è necessario considerare la somma di tutti i redditi conseguiti. Sul punto, si pone la questione di tale verifica da parte dei contribuenti forfetari per i quali il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo desumibile dal mod. REDDITI 2019.

NB Il richiedente, per accedere all'indennità in esame, deve altresì essere **in regola con gli obblighi contributivi** previsti per il **2019**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Merita altresì evidenziare che, come disposto dal comma 3 del citato art. 1, l'indennità in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito** del percipiente;
- **non è cumulabile**:
  - con i benefici di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96, DL n. 18/2020 (trattamenti di cassa integrazione e indennità € 600 lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS / soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, ecc. e indennità collaboratori sportivi);
  - con il reddito di cittadinanza, di cui al DL n. 4/2019.

MODALITÀ DI ACCESSO / ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ

Come disposto dall'art. 3 del citato Decreto, il soggetto interessato per accedere all'indennità in esame deve presentare un'apposita domanda **a partire dall'1.4.2020** alla propria Cassa previdenziale.

È onere della singola Cassa previdenziale:

- **verificare** la regolarità della domanda;
- **erogare** l'indennità al richiedente.

NB

La domanda in esame va presentata:

- ad una sola Cassa previdenziale;
- soltanto per una forma di previdenza obbligatoria.

Nell'ambito della predetta domanda il soggetto interessato deve fornire una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

- essere un lavoratore autonomo / libero professionista, non pensionato;
- non percepire il reddito di cittadinanza / un'indennità prevista dal DL n. 18/2020;
- non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai predetti importi;
- aver chiuso la partita IVA nel periodo 23.2 - 31.3.2020 ovvero aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, ovvero in caso di reddito complessivo 2018 inferiore a € 35.000 che l'attività sia stata limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in seguito all'emergenza "coronavirus".

Alla domanda in esame va allegata la **fotocopia del documento d'identità** in corso di validità e del **codice fiscale**. Nella stessa dovranno essere indicate le **coordinate bancarie / postali** per l'accreditamento dell'indennità.

Merita evidenziare che:

- al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità, sono considerate **inammissibili** le domande prive della predetta dichiarazione / documentazione o **presentate dopo il 30.4.2020**;
- le singole Casse previdenziali provvedono a verificare i requisiti in capo ai richiedenti e ad erogare l'indennità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande "accolte".

Si riscontra un variegato approccio da parte delle Casse previdenziali che devono approntare la procedura utilizzabile dai singoli iscritti. In linea generale quasi tutte le Casse previdenziali subordinano l'operatività della richiesta alla "ufficialità" del predetto Decreto attuativo (in tale contesto Inarcassa "promette" di non escludere alcun soggetto avente diritto, molte Casse rinviano a specifiche email destinate ai propri iscritti).

Appare, quindi, necessario **monitorare costantemente** i siti Internet delle singole Casse previdenziali. ■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it